

287.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6832	Missioni valevoli nella seduta del 24 novembre 1995	6832
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	6832	Proposte di legge (Annunzio)	6832
Interpellanze all'ordine del giorno	6823	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6832
Ministro di grazia e giustizia (Trasmissione di documento)	6832		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere - premesso che:

la legge 29 gennaio 1992, n. 58 disponeva l'unificazione nell'ambito del Gruppo IRI della gestione del servizio pubblico di telecomunicazioni;

l'IRI S.p.a., in conformità del disposto CIPE del 2 aprile 1993, definiva il 30 giugno 1993 un « Piano di riassetto del settore delle telecomunicazioni », che prevedeva la creazione del Gestore unico nazionale di telecomunicazioni mediante la unificazione delle 5 concessionarie IRI-TEL, ITALCABLE, SIP, SIRM e TELESPAZIO;

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il 30 luglio 1993, accertava la conformità del PIANO IRI alle condizioni stabilite dal CIPE, confermando l'operazione di unificazione;

i consigli di amministrazione delle 5 società hanno espressamente previsto che l'unificazione delle 5 concessionarie dovesse avvenire mediante fusione per incorporazione, nella SIP, dell'IRITEL, dell'ITALCABLE, della SIRM e della TELESPAZIO;

il decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, convertito con la legge 20 dicembre 1993, n. 531, ha previsto « l'unificazione delle attuali società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, compresa l'IRITEL, appartenenti al Gruppo IRI » non solo, ma anche il conferimento in apporto di capitale sociale del Gestore

unico del credito dello Stato maturato a seguito del trasferimento del complesso aziendale ex ASST ed Amministrazione PT alla società IRITEL, credito successivamente quantificato in lire 4.496 miliardi;

il consiglio di amministrazione TELECOM ITALIA ha deliberato la scissione della telefonia cellulare ed enucleato le attività satellitari -;

per quanto concerne la scissione, in quali logiche di investimento della capofila STET si inquadri il trasferimento del patrimonio della « società madre » ad un'altra società con soci della società scissa. Non si creano infatti, in tal modo, una duplicazione degli investimenti ed una dispersione di attività. A fronte di questa realtà, TELECOM ITALIA dichiara 2.500 esuberi e 6000 mobilità territoriali.

Peraltro una sigla sindacale, la FIAL-TEL-CISAL, all'assemblea degli azionisti TELECOM del 9 dicembre 1994 manifestava dubbi circa la liceità dell'operazione in termini giuridici, sostenendo che si sarebbe contravenuti ad una serie di articoli del codice civile, come risulta dal verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria registrato dal notaio Astore a Torino il 15 dicembre 1994 al n. 31869.

In sintesi si ravvisa da parte della predetta sigla sindacale un'ottimizzazione dei profitti a fronte di una socializzazione delle perdite, contrariando di fatto l'iter legislativo fin qui seguito, e potendo così spiegare pienamente la manovra, annunciata, dei 2.500 esuberi e dei 6.000 addetti in mobilità territoriale;

se, alla luce delle azioni prima indicate, non si stia perseguendo una politica

eccessivamente mortificante per le forze lavoro TELECOM, che sono scese da 107.000 unità a 95.000, e quindi privilegiare la STET in vista della sua imminente privatizzazione;

quale sia la posizione del Governo in proposito, stante la profonda turbativa tra i lavoratori TELECOM ITALIA.

(2-00491) « La Saponara ».

(17 marzo 1995).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che:

numerose società del gruppo Iritecna e Fintecna si trovano in cattive condizioni economiche;

circa 1.800 lavoratori dei sopracitati gruppi si trovano in cassa integrazione guadagni straordinaria;

altri 700 dipendenti sono in procinto di passare in cassa integrazione guadagni straordinaria, in quanto questa è stata richiesta per 2.500 unità lavorative;

solo sulla piazza di Roma esistono 930 lavoratori che beneficiano degli ammortizzatori sociali e 122 con il contratto di solidarietà -:

se non ritenga di intervenire con urgenza per risolvere questa grave situazione che comporta la probabile perdita di lavoro per 2.500 lavoratori;

quali provvedimenti intenda adottare per la salvaguardia dei posti di lavoro e per il rilancio economico dei gruppi sopra menzionati.

(2-00537) « Storace, Alemanno ».

(13 giugno 1995).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che:

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e il suo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, hanno introdotto, nel nostro ordinamento, alcune importanti novità in ordine ai criteri da osservare per il contenimento dei consumi energetici nelle fasi di progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici di riscaldamento;

in particolare, ai fini del rispetto delle condizioni ottimali di esercizio stabilite dalla legge e dal regolamento, viene individuata una figura di « terzo responsabile » per gli adempimenti connessi all'esercizio, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti termici, che interviene quando il proprietario dell'impianto stesso non voglia assumerne direttamente la conduzione;

ai fini della individuazione della figura di « terzo responsabile » per tutti gli impianti situati in edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico e per gli altri impianti con potenza nominale superiore a 350 KW, l'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, richiede requisiti particolari quali l'iscrizione della impresa all'Albo nazionale dei costruttori o il possesso della certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN 29000;

tale indicazione è stata ribadita e rafforzata dalla circolare del Ministero dell'industria in data 12 aprile 1994, n. 233/F, laddove si afferma che « si tratta di una prescrizione coerente con le finalità della norma; ciò in relazione, da un lato, alla particolare rilevanza degli impianti di maggiori dimensioni ..., ai fini del contenimento dei consumi, ... dall'altro al particolare ruolo che il piano energetico nazionale » attribuisce « ai

comportamenti della pubblica amministrazione in quanto consumatore di energia »;

L'attuale formulazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, adottata in base all'impostazione sostenuta dal Ministero dell'industria, non appare in linea con l'armonizzazione comunitaria delle norme in materia di affidamento dei pubblici servizi, in quanto quelle norme prevedono che nell'affidamento dei pubblici appalti di servizi (e l'attività di manutenzione degli impianti rientra in tale ambito) si debba tener conto della certificazione UNI EN 29000 soltanto per importi superiori ai 200.000 ECU (all'incirca quattrocento milioni di lire), mentre, per importi inferiori, condizioni di accesso più stringenti possono dalla pubblica amministrazione essere previsti soltanto al momento di formulazione dei bandi di gara e quando la particolare natura degli appalti le giustifichino;

pertanto, ogni prescrizione a carattere generale che non si attenga alle indicazioni della direttiva comunitaria, peraltro già formalmente recepita nell'ordinamento italiano, deve essere ritenuta non compatibile con le norme medesime e, quindi, priva di legittimità;

la previsione regolamentare in esame incorre in diverse contraddizioni ed incongruenze che rendono le relative disposizioni manifestamente illogiche ed inopportune;

a tale proposito appare illogica la previsione dell'obbligo di iscrizione delle imprese di manutenzione all'Albo nazionale costruttori (destinato, peraltro, ad essere successivamente soppresso ai sensi della legge n. 109 del 1994, sulla riforma degli appalti pubblici), in quanto, di per sé, tale iscrizione non rappresenta un idoneo presupposto al fine di garantire la qualificazione dei soggetti incaricati della manutenzione e dell'esercizio degli impianti termici stessi e pertanto, risulta del tutto inconferente rispetto alle finalità di

sicurezza e di affidabilità che le norme sul contenimento energetico intendono perseguire;

il riferimento, inoltre, appare tanto più ingiustificato se si pensa che, nel caso in oggetto, l'iscrizione all'ANC è imposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, per gli edifici pubblici, indipendentemente dal valore del contratto di manutenzione, quando, le stesse norme in materia di appalti di opere pubbliche impongono il ricorso all'iscrizione all'Albo stesso, per i soli appalti che superino i 75 milioni di lire;

altrettanto illogico e contraddittorio risulta l'obbligo imposto dal Ministero, per quanto riguarda gli edifici pubblici, tanto dell'iscrizione all'ANC, quanto della certificazione EN 29000, da parte delle imprese di conduzione e manutenzione degli impianti termici, dato che tali requisiti sono richiesti obbligatoriamente ed indipendentemente dalla dimensione e dalla potenza dell'impianto e dal valore del contratto;

con l'applicazione delle nuove norme si perviene all'assurdo che, per la realizzazione di opere di installazione di impianti termici in un edificio pubblico, le quali sono di rilevante complessità tecnica e richiedono adeguati requisiti di capacità economica ed organizzativa, le norme vigenti, oltre alla qualificazione professionale prevista ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza e di installazione degli impianti tecnici, non richiedono il possesso di alcun ulteriore requisito (quale, ad esempio, l'iscrizione all'ANC) al di sotto dei settantacinque milioni di lire; mentre, per la sola manutenzione (operazione tecnica certamente meno onerosa e complessa, almeno in termini di requisiti tecnico-professionali ed economico-organizzativi dell'impresa, rispetto alla installazione dell'impianto), risulta necessaria l'iscrizione all'ANC indipendentemente dalla portata termica dell'impianto e dal valore dell'appalto;

il discorso è analogo, riferito al sistema di certificazione EN 29000, per

quanto attiene al valore dell'appalto alla luce delle norme comunitarie, che fissano il limite dei 200 mila ECU, al di sotto del quale, sia per l'installazione dell'impianto sia per la relativa manutenzione, non è richiesto alcun particolare requisito (fatto salvo, ovviamente il rispetto della legge n. 46 del 1990); mentre, secondo la scelta del Ministero, per la sola manutenzione sono necessariamente richiesti gli ulteriori requisiti sopra indicati indipendentemente dalla portata termica dell'impianto e dal valore dell'appalto;

parimenti contraddittorio e discriminante appare la previsione in base alla quale, qualora il proprietario di un impianto privato decida di assumere in prima persona la responsabilità di conduzione e manutenzione dello stesso, non gli viene richiesta alcuna competenza di carattere tecnico-professionale, mentre qualora decida di affidarsi ad una impresa, per quest'ultima si richiedono condizioni tecniche, organizzative e finanziarie particolari ed ulteriori rispetto ai requisiti tecnico-professionali previsti dalla già vigente legge n. 46 del 1990, recante la disciplina del settore della installazione di impianti;

l'impostazione seguita dalla pubblica amministrazione competente appare contestabile sia nel merito sia sotto il profilo della opportunità, in quanto comporta l'introduzione di un complesso di oneri e di adempimenti che, oltre a non essere giustificati dalla necessità di garantire particolari condizioni di sicurezza ed efficienza nella manutenzione degli impianti termici, rischiano di creare, nella pratica, condizioni privilegiate di accesso ai contratti di manutenzione a vantaggio di realtà imprenditoriali di medio-grande dimensione le quali, essendo in grado di affrontare i rilevanti costi attinenti alla certificazione di qualità ed all'iscrizione all'Albo costruttori, si troverebbero ad operare in un regime di monopolio di fatto;

a riprova di quanto affermato basti considerare che le pubbliche amministra-

zioni a livello locale stanno progressivamente provvedendo per la prossima stagione di riscaldamento a stipulare gli attuali contratti di manutenzione degli impianti termici con pochi soggetti imprenditoriali di medio-grande dimensione — che attualmente sono già in grado di rispondere ai requisiti tecnico-organizzativi imposti dalle norme citate — a pregiudizio di una realtà imprenditoriale di piccola dimensione, pressoché esclusivamente di natura artigiana, diffusa in modo capillare sul territorio, la quale, anche se rigorosamente qualificata ai sensi della legge n. 46 del 1990, sulla sicurezza degli impianti tecnici, sta per essere emarginata dal mercato;

anzi, vale osservare che le stesse condizioni tecniche ed organizzative imposte dalle norme richiamate provocherebbero paradossalmente rischiose conseguenze negative rispetto alle esigenze di tutela ambientale e della sicurezza degli impianti che le medesime norme vorrebbero perseguire;

infatti, le grandi imprese che sono, di fatto, favorite nella aggiudicazione dei contratti di manutenzione, anche se in possesso di iscrizioni varie ad Albi ed elenchi speciali o pur rispettando la certificazione di cui alle norme UNI EN 29000, non saranno in grado di assumere direttamente l'immensa mole di lavoro che la manutenzione degli impianti termici richiede e che solamente le imprese artigiane, essendo ramificate e diffuse ai vari livelli del territorio, sono in grado di assicurare e garantire con rapidità, efficienza ed economicità;

detta situazione comporterà inevitabilmente, da parte delle imprese di medio-grande dimensione, il massiccio ricorso al meccanismo del subappalto con pesanti conseguenze economiche a carico delle piccole imprese e delle imprese artigiane di manutenzione, le quali sarebbero costrette ad accettare, di fatto, condizioni di subordinazione economica, tutt'altro che remunerative, nei confronti dei grandi operatori, con il rischio concreto di favo-

rire il proliferare incontrollato di soggetti operanti in subappalto senza adeguata preparazione tecnico-professionale ed in concorrenza sleale con le imprese regolarmente qualificate ai sensi della legge n. 46 del 1990;

in base alla normativa previgente il settore della manutenzione degli impianti termici negli edifici di proprietà pubblica e privata era pressoché interamente coperto da imprese di piccola dimensione, in prevalenza artigiane, molte addirittura a carattere individuale e familiare, che contano complessivamente oltre 20.000 unità, con circa 70.000 addetti;

tale consistente realtà può essere messa immediatamente in relazione con l'esiguo numero di imprese operanti in Italia iscritte all'Albo nazionale costruttori, nella cat. 5A1 (di cui al decreto ministeriale n. 770 del 1982, ai sensi della legge n. 57 del 1962 e successive modificazioni) che sono soltanto 2.500, 50 delle quali sono imprese di enormi dimensioni operanti nel settore della « gestione calore »;

per quanto attiene al numero stimato degli impianti interessati dalle norme in esame, questo si aggira sui 19-20 milioni di unità di cui ben un terzo ricade o nell'edilizia pubblica o nell'ambito degli impianti negli edifici privati con potenzialità superiori ai 350 KW;

dall'esame comparato dei dati sopra indicati discende, quale inevitabile conseguenza, la oggettiva impossibilità di soddisfare la richiesta di intervento, in termini rapidi ed efficienti su tutto il territorio nazionale, da parte delle sole imprese in possesso dei requisiti imposti dall'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

il Governo, nella prima metà del 1994, si era già reso conto della drammaticità della situazione provocata dal decreto del Presidente della Repubblica

n. 412 del 1993, e, tenendo conto delle vive richieste rappresentate dalle organizzazioni nazionali della categoria, al fine di non provocare il fermo pressoché totale degli impianti pubblici di riscaldamento, aveva provveduto a prorogare al 1° giugno 1995 l'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 3, pur giustificando detta proroga con l'esigenza di consentire all'UNI di ultimare la guida al sistema di certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN 29000;

presso lo stesso Ministero dell'industria sono progressivamente maturate, da parte della competente Direzione generale delle fonti di energia, alcune posizioni decisamente critiche rispetto all'impostazione attuale dell'articolo 11, comma 3, in base alle quali si è formato il convincimento che sia quanto meno opportuno, nell'immediato, sospendere l'efficacia di tale disposizione, per poi procedere alla sua stessa modifica sostanziale -:

quali opportune iniziative intendano tempestivamente assumere per:

evitare che nella situazione attuale le imprese artigiane e le piccole imprese di manutenzione termica si trovino ad esser messe letteralmente ed improvvisamente fuori mercato dalla normativa vigente, e porre immediato riparo alla situazione penalizzante e paralizzante che si sta determinando a carico di tali imprese;

provvedere in termini urgenti ed indifferibili alla sospensione dell'efficacia dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, con un atto avente gli effetti della decretazione d'urgenza;

avviare le necessarie iniziative in sede ministeriale competente al fine di predisporre, a seguito della consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, apposite norme di modifica dell'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 412 del 1993, le quali, tenendo conto delle legittime aspettative della categoria stessa, risultino, comunque, orientate al raggiungimento più razionale ed efficiente delle finalità e degli obiettivi posti dalla legge n. 10 del 1991, sul contenimento energetico, nell'ambito di

impianti termici di rilevante portata termica situati negli edifici pubblici e privati.

(2-00621) « Patarino, Giovanni Pace, Venezia, Poli Bortone, Pezzoli, Colucci, Del Prete ».

(3 agosto 1995).

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 24 novembre 1995.**

Domenico Basile, Brunetti, Cecchi, Gritta Grainer, Lembo, Mattina, Napoli, Parisi, Porta, Pozza Tasca, Scalia, Scotto di Luzio, Tarditi, Turco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 23 novembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CARDIELLO ed altri: « Nuove norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito » (3467);

CARDIELLO ed altri: « Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile » (3468);

DI STASI: « Nuove norme in materia di premio per il fermo definitivo dell'attività di pesca » (3469);

GAGGIOLI: « Ordinamento della professione di perito agrario » (3470);

DI STASI ed altri: « Legge plurienale per lo sviluppo e la razionalizzazione della pesca e dell'acquacoltura » (3471);

CIOCCHETTI: « Ordinamento della professione di tecnico edile e istituzione del relativo albo professionale » (3472).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 1995, ha

trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, per gli esercizi 1993 e 1994 (doc. XV, n. 77).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione
dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 20 novembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, concernente « Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti », la relazione sull'applicazione della citata legge riferita al periodo novembre 1990-giugno 1994 (doc. XCVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.